

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 160 del 14/10/2004

Deliberazione n. 160 del 14/10/2004 legge 109/94 Articoli 17, 18 - Codici 17.1, 18.4

Secondo quanto chiarito dalla determinazione di questa Autorità n. 3 del 21 aprile 2004, connotati necessari per l'ammissibilità della costituzione di gruppi di progettazione "misti" tra tecnici dipendenti dell'amministrazione e professionisti esterni sono: "la precisazione nei documenti di gara delle specifiche professionalità che debbono possedere i concorrenti; la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti; il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto, e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o comunque condizionate da criteri e da assenti per accertata coerenza con dette scelte". Ne consegue che, qualora la stazione appaltante intenda conferire incarichi per attività che accedono alla progettazione in senso proprio e non mere attività di supporto alla stessa (indagini, rilievi, ecc.) e dalla lettura dei relativi avvisi pubblici non si evinca né la "dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti" né il "necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto", non risulta chiaro quali siano le specifiche attività, per cui non sono reperibili all'interno della struttura le necessarie professionalità, che si intendono affidare a professionisti esterni e, di contro, si ravvisa un generale affidamento a detti professionisti dell'intera attività progettuale, in una generica condivisione con i tecnici dell'amministrazione che non precisa i compiti di ciascun soggetto, circoscrivendone conseguentemente le responsabilità. Pur prendendo atto del risparmio economico che tale procedura può determinare, rispetto all'affidamento della progettazione ai soli professionisti esterni, è evidente come la stessa, senza le precisazioni richiamate quali necessarie dalla citata determinazione dell'Autorità, di fatto si ponga in contrasto con la vigente normativa in materia, in particolare: a) con l'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. che, nell'individuare i soggetti che possono espletare la progettazione, non prevede la possibilità di una compartecipazione tra personale della stazione appaltante e professionisti esterni (tale preclusione sembra superabile solo specificando in modo non equivocabile l'attività progettuale espletata dai tecnici esterni e quella espletata dai professionisti); b) con l'art. 17, comma 14quater, della citata legge quadro, che dispone la nullità di ogni affidamento progettuale su basi economiche diverse dalle attuali tariffe professionali, da intendersi quali minimi inderogabili; c) con l'art. 18 della legge medesima, in quanto ai tecnici dell'amministrazione verrebbe riconosciuto l'incentivo previsto da detto articolo, senza di fatto definire l'effettivo apporto di tali tecnici nell'ambito dell'attività di progettazione.